

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/305345360>

# Intorno all'idea di giustizia riparativa

Article in *MINORIGIUSTIZIA* · June 2016

DOI: 10.3280/MG2016-001002

---

CITATIONS

0

READS

372

1 author:



Gianluca Tramontano

Università degli Studi del Molise

11 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Migrants and inclusive communities. Social innovation practices and new Welfare's models [View project](#)

## *Intorno all'idea di giustizia riparativa*

di *Gianluca Tramontano\**

*Sommario:* sebbene siano numerosi gli aspetti della giustizia riparativa sui quali esiste pressoché unanime accordo, altrettanti sono quelli oggetto di dispute e diverse interpretazioni. Esiste accordo sull'esordio di questo nuovo approccio, ma non riguardo ai motivi che sono alla base della sua nascita e del suo sviluppo; esiste accordo su ciò che un programma di giustizia riparativa debba necessariamente prevedere, ma non su una sua definizione completa ed esaustiva. Tutto ciò oltre ad evidenziare la complessità dell'argomento e la ricchezza delle possibilità applicative, ne rimarca la frammentazione. Frammentazione che attende di essere ricomposta.

*Parole chiave:* giustizia riparativa, teoria, pratica, origini.

### **1. A proposito di giustizia riparativa**

La giustizia riparativa è al centro del dibattito intorno a quelle che dovrebbero essere le risposte più adeguate di uno Stato di fronte ai comportamenti criminali.

Per chiarire fin da ora a cosa ci stiamo riferendo, partiamo da alcune statuizioni preliminari circa il punto di vista riparativo rispetto al crimine e ai suoi protagonisti: il crimine è una violazione personale; il *focus* è più sulle conseguenze del crimine che sulla violazione di leggi; sono più importanti i bisogni e la “ristorazione” morale (ma anche materiale) della vittima che il freddo pronunciamento di un giudice; è altrettanto importante conoscere il punto di vista del reo e il suo vissuto che va accolto e rispettato, per favorire la piena accettazione della responsabilità per ciò che ha fatto; bisogna inco-

\* Dottore di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, Docente di Pedagogia sociale, Università degli studi del Molise.

raggiare la collaborazione tra vittima e reo, e la reintegrazione di quest'ultimo, piuttosto che l'utilizzo di pene coercitive e alienanti; i reati commessi generano impegni per tutti, vittima, reo e anche per la comunità, il più importante dei quali è quello di "rimettere le cose a posto".

Da qui in avanti utilizzeremo un approccio generale, non concentrando l'attenzione sull'azione mediativa nel suo farsi concreto e specifico per riferirci, invece, al concetto di giustizia riparativa (se ne esiste uno) e individuare le spinte che ne hanno favorito la nascita o facilitato lo sviluppo. Partendo da ciò che sta "intorno" all'idea di giustizia riparativa – storia, società e teorie –, tenteremo brevemente di enunciare i nuclei fondanti di questo paradigma, sui quali esiste ampio consenso, e che sono il frutto ormai di decenni di ricerca e pratica, per arrivare ad una definizione operativa di giustizia riparativa. Con ciò, forzando la mano su contrasti e differenze a volte anche molto marcati.

## 2. Un percorso tra storia e società

È possibile posizionare la nascita e lo sviluppo del concetto di giustizia riparativa, come insieme formalizzato di modelli, principi e strategie, negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, intorno alla pratica innovativa della mediazione tra vittima e reo proposta per la prima volta in Nordamerica (*Victim-Offender Reconciliation Program*). Nel malcontento generale circa il modo in cui i sistemi formali di giustizia si occupano del crimine e di come trattano vittima, reo e comunità coinvolti nei conflitti conseguenti, la prospettiva riparativa emerge come l'alternativa più credibile e meglio praticabile tra quelle proposte.

Nello stesso periodo anche il mondo accademico comincia a riflettere sul nuovo approccio della *restorative justice*, a partire da diversi articoli pubblicati tutti nel 1977: uno di Albert Eglash, uno di Randy Barnett e uno di Nils Christie. Questi autori furono tra i primi a porre il problema della crisi del sistema di giustizia criminale e a proporre un paradigma alternativo a quello retributivo in quel particolare contesto storico-geografico. E, tuttavia, la storia della giustizia riparativa, secondo numerose evidenze storico-antropologiche, è molto più complessa e suggerisce radici precedenti che fanno riferimento a costumi e a tradizioni sociali e giuridiche di antiche società – sebbene non siano mancate critiche a questo tipo di ricostruzione. Dal punto di vista più strettamente teorico, poi, il suo sviluppo si è nutrito di istanze diverse che hanno contribuito, ciascuna in maniera originale, alla sua formazione.

Di seguito cercherò di sintetizzare questi percorsi interpretativi, riportandone i contenuti essenziali e posizionandoli lungo un *continuum* di *inputs*, come definiti da Mannozi, non sempre facilmente conciliabili tra di loro.

## 2.1. Le ricerche antropologiche

Weitekamp guarda alle origini antropologiche della giustizia riparativa e afferma che questa esisteva ed era praticata in quelle che lei chiama “società acefale” (non statali) o prime “città stato”. Per esempio, si praticavano *Family Group Conferences* o *Circles* tra gli indigeni, o gli Aborigeni, gli Inuit e gli Indiani nativi americani<sup>1</sup>.

Sulla stessa linea, John Braithwaite afferma che la giustizia riparativa è lo sviluppo maggiore del pensiero giuridico dagli antichi arabi, dei greci e dei romani che la utilizzavano anche per i casi più gravi, come quelli di omicidio. Fornisce esempi degli approcci riparativi nelle pubbliche assemblee dei popoli germanici che attraversarono l'Europa dopo la caduta dell'impero romano, degli indiani della civiltà Vedic (6000-8000 a.C.), delle tradizioni buddhiste, taoiste e confuciane<sup>2</sup>.

In maniera incisiva, Consedine, afferma che questa giustizia “considerata nuova”, nuova non lo è affatto. Lo sviluppo del movimento della giustizia riparativa, quindi, è forse meglio compreso come un ritorno alle radici della giustizia che come una “giustizia *new age*”<sup>3</sup>.

## 2.2. Abolizionismo

L'insoddisfazione rispetto ai modelli di giustizia penale precedenti a quello riparativo, è anche all'origine della diffusione in Europa e negli Stati Uniti dei movimenti abolizionisti, le cui tesi molto radicali non sono state accolte, ma hanno comunque influenzato molti dei movimenti di riforma diffusi in quel periodo. Solitamente, all'interno dei movimenti abolizionisti, si individuano due correnti: l'abolizionismo radicale, che propone una profonda trasformazione del modo di concepire la pena e che individua nel sistema penale le cause stesse della criminalità chiedendone, perciò, l'eliminazione, e l'abolizionismo istituzionale, che pur non intendendo rinunciare al sistema di giustizia penale, auspica l'abolizione di tutte le istituzioni totali.

Probabilmente, da quest'ultimo orientamento prese ispirazione il modello riparativo. Non eliminare il sistema penale *in toto*, ma arricchirne i contenuti e ridisegnarne i contorni. Una terza via, dunque, tra la retribuzione e la riabilitazione.

1. E. Weitekamp, “The History of Restorative Justice”, in L. Walgrave, G. Bazemore (a cura di), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Criminal Justice Press, Monsey 1999.

2. J. Braithwaite, “The fall and rise of restorative justice”, in J. Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press 2002, p. 3.

3. H. Bowen, J. Consedine (a cura di), *Restorative Justice: Contemporary Themes and Practice*, Ploughshares Books, Lyttelton (NZ) 1999, p. 11.

### 2.3. *L'influenza della religione*

Anche alcune idee di tipo religioso sono state considerate nella spiegazione della nascita e dello sviluppo della giustizia riparativa. Chi ha insistito su tale aspetto, ritiene che l'idea di una giustizia riparativa rivesta un ruolo centrale in tutte le maggiori religioni del mondo. Per esempio, McLaughlin in un testo del 2003 curato insieme ad altri e dedicato anche ad una analisi critica circa le origini della giustizia riparativa, nota che le ingiunzioni cristiane al pentimento, al perdono, ad «odiare il peccato e non il peccatore», a «non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facciano a te», sono tutte presenti nella visione della giustizia riparativa. Non c'è da meravigliarsi, quindi, di come l'influenza della religione (specialmente quella cristiana) possa essere ritrovata nei lavori di autori come Consedine, Zehr, Wright e in quelli di molti altri protagonisti del dibattito contemporaneo sulla giustizia riparativa. Lo stesso Braithwaite ha affermato che la “Giustizia della Bibbia” è una giustizia riparativa.

### 2.4. *Retribuzione/riabilitazione vs riparazione*

La convinzione del fallimento dei sistemi di giustizia penale tradizionali, è sicuramente il motivo fondamentale che ha portato alla nascita del modello riparativo<sup>4</sup>. Esiste una consapevolezza ormai radicata dell'inefficacia dei sistemi di giustizia penale fondati su politiche di deterrenza o su programmi di riabilitazione e l'obiettivo principale del modello riparativo, è proprio quello di rimpiazzare tali modelli, proponendo quale obiettivo irrinunciabile dell'intervento penale, la restaurazione del legame sociale attraverso la riparazione del danno subito dalla vittima. La filosofia retributiva non è riuscita e non riesce a controllare la crescita vertiginosa dei tassi di criminalità in molti paesi del mondo e questo fallimento richiede la ricerca di un'alternativa. Ed è proprio questa ricerca intorno alla legittimazione della giustizia penale, una delle possibili spiegazioni per l'enorme crescita di interesse per la giustizia riparativa. Tale crisi di legittimità, si sviluppa quando i protagonisti della giustizia penale, vittima, reo e comunità cominciano ad interrogarsi sulla opportunità che lo Stato si sostituisca a loro. Se il sistema non viene riconosciuto da quelli che sono coinvolti nei procedimenti come giusto, imparziale ed efficiente, si genera un senso di sfiducia e la necessità di ricercare alternative migliori che prendono in considerazione differenti metodi per risolvere i conflitti e che vanno verso modelli locali e rimoralizzanti e approcci giuridici meno Stato-dipendenti.

4. Faget J., “La mediazione penale. Un passo verso la giustizia ‘ristorativa’”, in *Mediare, non punire*, Antigone, L'Harmattan, Torino 2/2008.

## 2.5. *La rivalutazione della vittima*

Altra istanza alla base della nascita del modello riparativo di giustizia, è la riconsiderazione del ruolo delle vittime<sup>5</sup>. Gianluigi Ponti, già qualche decennio fa, sosteneva che nel corso degli anni si sono accumulati grossi debiti nei confronti delle vittime: debiti che la società non ha ancora onorato. Questa osservazione nasce dalla constatazione del ruolo marginale della vittima, rimasta per molto tempo estranea agli interessi della dottrina penalistica, la quale ha sempre concentrato la sua ricerca sulla figura del delinquente. La crescita dell'interesse per la vittima è inoltre legata alla diffusione dei movimenti in favore delle vittime (in particolare quello femminista), i quali sono stati molto fermi nel denunciare l'assoluto disinteresse, sia sociale sia giudiziario, per il soggetto passivo del reato, soprattutto nei confronti delle vittime di reati sessuali<sup>6</sup>. Il fine principale del modello riparativo, è proprio aiutare la vittima a trovare una soluzione ai problemi posti dal reato, mediante un processo di responsabilizzazione del reo.

## 2.6. *I movimenti per la restitution*

Se le istanze dei movimenti a favore delle vittime invocavano un ampliamento del ricorso a forme di risarcimento a favore della vittima, l'approccio incarnato dalla *restitution*, vuole fare del risarcimento il fine stesso della risposta punitiva al reato, facendogli perdere quella che nel diritto penale attuale è la sua "funzione ancillare" rispetto alla pena.

Van Ness e Strong<sup>7</sup> hanno provato a riassumere i principali argomenti su cui si fonda la proposta del movimento per la *restitution*: i) la vittima è il soggetto autenticamente colpito dal reato; ii) sono necessarie forme di pena meno intrusive e comunque alternative al carcere; iii) richiedere all'autore di reato di risarcire la vittima può avere un effetto riabilitativo; iv) la *restitution* è relativamente facile da ottenere e garantire (per esempio attraverso azioni esecutive); v) un adeguato risarcimento, reso in modo pronto e visibile, riduce istanze "vendicative" da parte di vittime e società civile.

Il collegamento tra la restituzione e la giustizia riparativa dunque non è sbagliato, in quanto la restituzione è spesso una parte importante nelle pratiche di giustizia riparativa, anche se da sola non è sufficiente a risolvere le conseguenze derivanti dalla esperienza di vittimizzazione. Una giustizia così

5. A. Mestitz (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci, Roma 2004, p. 5.

6. G. Mannozi, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano 2003, p. 57.

7. D.W. Van Ness, K.H. Strong, *Restoring justice: an introduction to restorative justice*, LexisNexis/Anderson Publishing, London 2006, p. 14 e ss.

intesa non farebbe altro che guardare indietro, orientandosi cioè allo *status quo ante*, a differenza della giustizia riparativa che, in assoluta contraddizione, ha “lo sguardo rivolto in avanti”<sup>8</sup>.

### 3. Questione irrisolta

L'aumento esponenziale delle pubblicazioni sulla giustizia riparativa e l'utilizzo delle numerosissime sue interne declinazioni in campo penale, portano la naturale conseguenza che molti abbiano avanzato la pretesa di poterne fornire una definizione plastica e un ambito di applicazione elettivo, costringendo chi per lavoro o per studio si occupa del tema, a districarsi all'interno di una selva semantica molto intricata. Il termine giustizia riparativa è stato definito in maniera diversa da diversi studiosi e, spesso, si è abusato nel suo utilizzo, riferendolo a qualsiasi processo in cui sia coinvolta la vittima o a iniziative che prendono avvio dalla comunità piuttosto che dallo Stato. Secondo Daly e Immarigeon, del resto, “il concetto ha diversi alias: giustizia riparativa, giustizia trasformativa, giustizia informale, tra gli altri”<sup>9</sup>. L'insieme degli accademici e la rete dei mediatori e dei lavoratori sul campo, ha fornito una varietà di gradazioni di questa idea; il risultato è che i termini chiave variano nell'uso e nel significato. Insomma, “[...] quest'area è complicata e confusa abbastanza com'è”<sup>10</sup>.

#### 3.1. Una prova di sintesi: la definizione di Tony Marshall

In un'ottica di semplificazione, riportiamo la definizione più accreditata in ambito internazionale, sottolineando, tuttavia, che non c'è assoluta concordanza su di essa<sup>11</sup>.

Ci riferiamo alla definizione di Tony Marshall, elaborata all'interno di un progetto per l'*Home Office* di Londra: “La giustizia riparativa è un proces-

8. D. Van Ness, K. Strong (1997), in *Restoring justice*, Anderson Publishing Company, Cincinnati (OH) 2002, suggeriscono che probabilmente sia stato proprio il linguaggio utilizzato ad ingenerare qualche confusione tra la gente, in quanto “to restore”, nel linguaggio comune, significa far ritornare le cose così come erano prima.

9. K. Daly, R. Immarigeon (1998), “The past, present, and future of restorative justice: some critical reflections”, in *The Contemporary Justice Review*, 1998, 1(1), p. 23.

10. L. Walgrave, I. Aertsen, “Reintegrative Shaming and Restorative Justice: Interchangeable, Complementary or Different?”, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 4, p. 67 e sg.

11. J. Dignan, “Towards a Systemic Model of Restorative Justice: reflections on the concept, its context and the need for clear constraints”, in A. von Hirsch, J. Roberts, A.E. Bottoms, K. Roach, M. Schiff (a cura di), *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*, Hart Publishing, Oxford 2002, p. 176.

so all'interno del quale tutte le parti con un interesse in un particolare reato si incontrano per decidere collettivamente come gestire le conseguenze del reato e le sue implicazioni per il futuro"<sup>12</sup>. Questa definizione scaturisce dal punto di vista dell'autore, secondo il quale gli interessi centrali della giustizia riparativa sono la soddisfazione della vittima, il ritorno del reo ad una vita rispettosa della legge e la riparazione del danno arrecato alla comunità. Gli obiettivi primari della giustizia riparativa, quindi, devono essere: a) rispondere pienamente ai bisogni della vittima; b) prevenire la recidiva da parte del reo attraverso la sua reintegrazione nella comunità; c) permettere al reo di assumersi attivamente la responsabilità per le proprie azioni; d) ricreare una comunità attiva in grado di supportare la riabilitazione del reo e della vittima e di giocare un ruolo centrale nella prevenzione del crimine; e) fornire strumenti per evitare l'*escalation* giudiziaria con i suoi costi e le sue conseguenze.

La definizione di Marshall è stata criticata da diversi teorici e mediatori e potrebbe essere, in parte, proprio per questo motivo la più conosciuta e utilizzata. Come è stato, a ragione, sottolineato da Lode Walgrave, la giustizia riparativa è "un movimento, un paradigma, un modello, un approccio, un concetto, un'idea, una nozione, una teoria, un processo, una pratica, una tecnica, una risposta, un'alternativa. [...] giustizia riparativa significa cose diverse per persone diverse", ed è scontato che questa varietà si traduca in una pletera di definizioni.

Gli sforzi verso una definizione che possa soddisfare tutti e rappresentare anche una base per la riproduzione di buone pratiche, e il punto di partenza per studi comparativi, sono numerosi, ma finora improduttivi<sup>13</sup>.

I problemi relativi alla definizione di giustizia riparativa si proiettano, ovviamente, sul modo in cui va intesa quando la si utilizza come categoria e sulle caratteristiche che un programma deve avere per poter rientrare in quella categoria. Al di là del discorso terminologico, però, esistono aspetti sui quali è possibile trovare numerose convergenze.

### 3.2. Oltre le definizioni: il punto di vista operativo

Per molti dei suoi fautori, decidere se una pratica o contesto sia propriamente caratterizzato come giustizia riparativa non è un semplice fatto di tassonomia, ma è una questione di valutazione. La natura valutativa alla base di una definizione adeguata è proposta esplicitamente da Roche: "Così come un prodotto contraffatto può offuscare la buona reputazione di un marchio ma-

12. T.F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, London 1999, p. 5.

13. Eclatanti, a livello internazionale, i fallimenti del Working Party on Restorative Justice all'interno di un Progetto durato dal 1995 al 2000 e della Commissione sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale dell'Onu in un tentativo attuato tra il 2000 e il 2002.

nifatturiero, programmi che vengono definiti riparativi quando non lo sono, possono offuscarne il concetto [...] la giustizia riparativa dovrebbe cercare di prevenire tali contraffazioni per il suo buon nome. Un modo per fare questo è quello di chiarirne continuamente il significato così che sarà possibile giudicare quanto un programma o una pratica siano realmente tali”<sup>14</sup>. Quindi, non tutte le alternative “costruttive e progressive” agli interventi tradizionali sul crimine devono essere considerate appartenenti alla giustizia riparativa. Tali pratiche, affinché possano essere considerate credibilmente riparative, debbono possedere uno, o più ingredienti fondamentali:

1. Deve esserci un processo informale che mira a coinvolgere le vittime, i rei e tutti quelli collegati in qualche maniera al crimine, nella discussione di argomenti relativi a cosa sia successo, quale danno è stato provocato, cosa dovrebbe essere fatto per riparare quel danno e (magari) per prevenire ulteriori crimini o conflitti.
2. Deve esserci una particolare enfasi sulla responsabilizzazione (con diverse sfumature) delle persone estranee al “fatto” le cui vite sono interessate da crimini o altri atti illegali. Alcuni sforzi devono essere fatti da chi decide, o da quelli che possono influire sui processi che portano alle decisioni, per promuovere una risposta che sia orientata meno a punire e stigmatizzare il reo e più ad assicurarsi che questi riconosca e accetti la colpa per ciò che ha fatto, si pente ed agisca in un modo che possa beneficiare direttamente coloro i quali ha danneggiato, come primo passo verso la sua reintegrazione nella comunità dei cittadini onesti.
3. Chi decide o quelli che possono influire sulle decisioni devono impegnarsi perché sia il processo che il risultato delle decisioni, vengano guidati da alcuni principi o valori che, nella società contemporanea, sono ampiamente considerati come desiderabili in ognuna delle interazioni tra persone, per esempio: “bisogna avere rispetto per tutti”, “la violenza e la reclusione devono essere evitate o minimizzate quando ciò è possibile” e “l’inclusione è da preferire all’esclusione”.
4. Chi decide o coloro che possono influire sulle decisioni, devono riservare grandissima attenzione ai danni provocati alle vittime e ai bisogni derivanti da quelli e ai modi concreti in cui questi bisogni possono essere soddisfatti.
5. Deve esserci enfasi sul rafforzamento o sulla riparazione delle relazioni tra le persone e l’utilizzo della forza “garitrice” delle relazioni per risolvere le situazioni difficili<sup>15</sup>.

Pochi potrebbero rifiutare di riconoscere come riparativo un intervento che contenga tutti questi ingredienti. Molto spesso, però, gli interventi ne posse-

14. D. Roche, *Accountability in Restorative Justice*, Oxford University Press 2001, p. 343.

15. G. Johnstone, D. Van Ness, “The Meaning of Restorative Justice”, in G. Johnstone, D. Van Ness (a cura di), *Handbook of Restorative Justice*, Willan, Cullompton 2007, pp. 7-8.

gono alcuni e non altri. E allora, ciò che spinge una persona a definire riparativo o no un intervento, è l'importanza che assegna ad uno o ad un altro di questi ingredienti.

A completamento delle indicazioni sopra riportate, nel manuale di giustizia riparativa curato dall'*Office on Drugs and Crime* delle Nazioni Unite del 2006, viene sottolineato che, per essere considerato di giustizia riparativa, un programma specifico deve essere:

- i. Una risposta flessibile al crimine, al reo e alla vittima, che consideri ogni caso individualmente.
- ii. Una risposta al crimine che rispetti la dignità e l'uguaglianza di ogni persona, favorendo la comprensione e promuovendo l'armonia sociale, attraverso la cura della vittima, del reo e della comunità.
- iii. Un'alternativa al sistema di giustizia criminale formale e ai suoi effetti stigmatizzanti sul reo.
- iv. Un approccio che può essere usato in congiunzione con i processi e le sanzioni del sistema criminale.
- v. Un approccio che si serva del *problem solving* e vada alla ricerca delle cause nascoste del crimine.
- vi. Un approccio che si occupi dei danni e dei bisogni delle vittime.
- vii. Un approccio che incoraggi il reo a comprendere le cause e gli effetti del suo comportamento e a prendersene la responsabilità in maniera consapevole.
- viii. Un approccio flessibile e variabile che possa essere adattato alle circostanze, alla tradizione giuridica, ai principi e alla filosofia sottostante al sistema di giustizia di uno Stato.
- ix. Un approccio che possa essere utilizzato per diversi tipi di rei e di reato, anche quelli molto gravi.
- x. Una risposta al crimine particolarmente utile per le situazioni in cui sono coinvolti minorenni, dove un obiettivo importante dell'intervento è insegnare al reo nuovi valori e nuove competenze.
- xi. Una risposta che riconosca il ruolo della comunità come ruolo "elettivo" per prevenire e rispondere al crimine e al disordine sociale.

Ciascuno si orienta in maniera originale nella valutazione di ciascuno di questi aspetti e assegna ad ognuno di essi un peso specifico diverso, proprio perché quello di giustizia riparativa è un concetto aperto e per questo in continua modificazione. Il dibattito ininterrotto che stimola, è proprio il segno di questa molteplicità di significati che implica e che porta con sé, oltre ad una ricchezza culturale e una pluralità di visioni, anche una frammentazione accentuata che sarebbe il caso di ricomporre.

## 4. Complessità di un paradigma

La giustizia riparativa esiste ed è considerata e praticata sotto varie forme e con nomi differenti. Risente delle spinte provenienti dall'attivismo sociale, dal lavoro quotidiano degli operatori nei sistemi formali di giustizia e anche della ricerca nelle università. Molti hanno tentato di favorirne una comprensione consensuale, ma la verità è che questo non è stato possibile, se non a patto di appiattirsi su una idea di riferimento che, comunque, risulta sempre parziale. Una cosa è parlare dei vari programmi di giustizia riparativa che prendono corpo all'interno di una specifica società in un determinato periodo storico, altra cosa è riferirsi alla giustizia riparativa intesa nel suo complesso.

Dall'analisi della diffusa letteratura ormai presente sul tema, emerge che non esiste un accordo né sul suo significato né sulla sua natura. Ciò deriva, forse, dal fatto che solo recentemente la teoria e la pratica riparativa hanno cominciato ad interrogarsi vicendevolmente su cosa realmente rappresentino (o dovrebbero rappresentare). E accordarsi semplicemente su una definizione condivisa non risolve le ambiguità derivanti dalla complessità inerente l'idea stessa di giustizia riparativa.

Una convergenza, che le prime sperimentazioni parevano rendere vicina, appare ancora lontana; e sebbene il grande interesse suscitato intorno alla giustizia riparativa abbia indubbiamente migliorato le nostre conoscenze, molto resta ancora da fare, sia in termini di chiarificazione teorica, sia in termini di chiarificazione legislativa. Sull'utilizzo della giustizia riparativa esistono normative diverse tra Stati diversi e tra diverse regioni o realtà territoriali all'interno degli Stati nei quali viene praticata. E questa assenza di indicazioni univoche, soprattutto a livello sovranazionale, certamente rappresenta il primo ostacolo per una sua più completa attuazione, soprattutto in termini di posizionamento all'interno del sistema formale di giustizia.

Una consolazione per questa situazione complicata e, allo stesso tempo, una spinta per sforzi futuri, poggia sulla continuità degli studi perché, nonostante esista già “una storia della giustizia riparativa”, questa non è che alle prime fasi del suo sviluppo<sup>16</sup>.

16. S. Tickell, K. Akester, *Restorative Justice. The Way Ahead*, Justice Publication, London 2004, p. 99.